

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		VESTRI	108, 110
PRESIDENTE	101	MANCO	108, 109, 110
Comunicazioni del Presidente:		SCARPA	109, 110
PRESIDENTE	101	LEONE RAFFAELE	109
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	109, 110
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili (1241);		Votazione segreta:	
CONCI ELISABETTA: Modifiche all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (1080)	102	PRESIDENTE	110
PRESIDENTE	102, 103, 104, 105, 106		
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	102, 103, 104, 105, 106		
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore</i>	102, 103, 104, 105, 106		
MANCO	103		
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
LEONE RAFFAELE: Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (19)	107		
PRESIDENTE	107, 108, 109, 110		
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	108		

La seduta comincia alle 17,15.

MATTARELLI GINO. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Zincone.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno, il deputato Scarpa sostituisce il deputato Mariconda.

Seguito della discussione del disegno di legge Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66; e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili (1241); e della proposta di legge Conci Elisabetta: Modifiche all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (1080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, ed al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Conci Elisabetta: « Modifiche all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili ».

Informo gli onorevoli colleghi che la V Commissione bilancio, dopo aver esaminato la proposta di legge n. 1080, di iniziativa del deputato Conci Elisabetta, si riservò di esprimere il parere in attesa del disegno di legge governativo. Ora, la V Commissione bilancio ha fatto pervenire alla nostra Commissione il parere favorevole sia sul disegno di legge che sulla proposta Conci, a condizione che i due provvedimenti in questione non comportino un onere maggiore di quello previsto dalla legge n. 66.

Prima di riprendere la discussione, desidero ricordare che, nella scorsa seduta, iniziammo l'esame dell'articolo 1, che fu sospeso mentre era in discussione un emendamento soppressivo presentato dagli onorevoli Scarpa, Pagliarani ed altri, riguardante la soppressione delle parole: « dopo la verifica, sulla scorta degli atti già esistenti, che l'interessato sia cieco non per cause di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio ». L'emendamento coincide con analoga proposta del Relatore Cattaneo Petrini Giannina.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura pertanto dell'articolo 1:

ART. 1.

Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'ar-

ticolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è concessa d'ufficio, dopo la verifica, sulla scorta degli atti già esistenti, che l'interessato sia cieco non per cause di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Alla concessione provvede una commissione, presieduta dal presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili e composta dai consiglieri di amministrazione rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale e dal consigliere più anziano di età tra i rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi.

Gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Scarpa, Pagliarani ed altri, diretto a sopprimere le parole: « dopo la verifica, sulla scorta degli atti già esistenti, che l'interessato sia cieco non per cause di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio », e per il quale il Relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Propongo di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « è concessa di ufficio », le parole: « con la decorrenza, di cui all'articolo 9 della medesima legge 1962, n. 66 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé proposto.

(Non è approvato).

Annuncio inoltre che il Relatore ha proposto la soppressione del secondo comma. Ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Propongo che il terzo comma dell'articolo 1 sia così modificato: « Nel frattempo continueranno gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9, che dovranno essere eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare che l'emendamento sia superfluo, perché la norma contenuta nel testo governativo si rifà alla legge generale.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, passiamo alla votazione del primo comma dell'articolo 1 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento dello stesso tenore presentato dai deputati Scarpa, Pagliarani ed altri e dal Relatore Cattaneo Petrini Giannina.

(*È approvato*).

MANCO. Prima di passare alla votazione del terzo comma, vorrei proporre di ridurre ad un solo anno il termine di tempo accordato alle commissioni medico-oculistiche per gli accertamenti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei pregare l'onorevole Manco di non insistere sull'emendamento, perché abbiamo già forti dubbi sulla possibilità delle commissioni di effettuare il controllo in un termine di tempo così breve. Comunque ci proponiamo di fare tutto il possibile perché un accorciamento dei tempi possa essere realizzato. Il Governo considera i due anni il tempo minimo per riuscire ad effettuare il controllo.

MANCO. Non mi sembra che vi sia rapporto tra le diverse esigenze di tempo.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. I due anni erano previsti già nella legge precedente, quando le Commissioni erano regionali. Naturalmente si deve sperare che, essendo state trasformate in provinciali, possano riuscirci in un tempo minore.

MANCO. Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 1 che, se approvato, diventerà il secondo dell'articolo stesso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 1, come risulta a seguito dell'approvazione dei vari emendamenti.

ART. 1.

Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto

1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati, rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.

Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

Il presidente e i componenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite più commissioni nella stessa provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.

Per la composizione, la nomina e la durata delle dette commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico ».

Il Relatore propone la soppressione, al terzo comma, delle parole: « e non possono essere confermati ».

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Il mio emendamento è motivato dal fatto che alcune province non hanno la possibilità di fare effettuare una rotazione fra gli oculisti e ne consegue che sarebbe opportuno lasciare la possibilità della conferma.

MANCO. Su questo articolo 2 non ho presentato emendamenti, ma mi pare che la sua formulazione si presti ad alcune osservazioni

critiche. Per esempio, non vedo perché la commissione provinciale, che viene nominata dal medico provinciale, non debba essere presieduta da questi, ma da altro medico da lui nominato.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'esperienza ha dimostrato che il medico provinciale, per motivi istituzionali, deve provvedere a molti incarichi, per cui gli mancherebbe il tempo di dedicarsi anche al lavoro di questa commissione.

MANCO. A mio avviso, se il Presidente della commissione non deve essere il medico provinciale, anche la sua nomina dovrebbe avere un'altra fonte giuridica. In secondo luogo, vorrei sapere se questo presidente sarà un oculista oppure un medico generico. In questa seconda ipotesi, debbo osservare che è quanto meno strano il fatto che a presiedere una commissione formata, per il resto dei componenti, di oculisti, sia chiamato un medico generico.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Il medico provinciale nominerà certamente il medico provinciale aggiunto.

MANCO. Su questa soluzione sarei d'accordo, ma non è detto che sarà così. Perciò sono del parere che dobbiamo far bene la legge. Diamo pure la funzione di presidente ad un altro medico anziché al medico provinciale, ma che questo medico sia un oculista! Non vedo perché il presidente della commissione debba essere un medico generico, se dovrà avere maggiore voce in capitolo, se dovrà essere il più rappresentativo, se dovrà saperne più degli altri.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Poiché nel testo si parla di un medico nominato dal medico provinciale e non si specifica che debba trattarsi di un oculista, tutto lascia pensare che il medico provinciale delegherà persona di sua fiducia, assumendone la responsabilità. Pertanto, la questione potrebbe essere risolta usando il termine « su delega del medico provinciale », in modo da fare ricadere la responsabilità sul delegante.

PRESIDENTE. Occorre considerare che si tratta di una commissione con funzioni autonome. Le difficoltà rappresentate dal ministero della sanità attengono al fatto che purtroppo i medici provinciali sono di solito oberati da un'eccessivo lavoro e quindi si troverebbero spesso nell'impossibilità o quasi di partecipare ai lavori della commissione.

MANCO. Ma con quali criteri il medico provinciale nominerà il presidente di questa commissione? Sarà persona di sua fiducia?

PRESIDENTE. Ciò riguarda, evidentemente, la sua responsabilità.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Mi permetto di aggiungere che i medici provinciali hanno sempre dato prova di alto senso di responsabilità. Quindi, quando essi avranno la possibilità di valutare la situazione sulla base dell'indicazione dei due oculisti rappresentanti uno l'Unione e l'altro l'Opera, si guarderanno bene dal nominare un medico che non abbia una personalità tale da non poter presiedere degnamente e proficuamente i lavori della Commissione.

MANCO. In tal modo, potrebbe anche essere nominato uno psichiatra!

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Cosa vuole che le dica? La laurea in medicina non vieta al medico di esercitare anche nel campo dell'oculistica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Ripeto che al terzo comma dell'articolo 2 il Relatore propone la soppressione delle parole « e non possono essere confermati ».

Pongo in votazione questo emendamento suppressivo:

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non vi sono altri emendamenti pongo in votazione l'intero testo dell'articolo, con la modifica testè approvata:

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati, rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.

Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite più commissioni nella stessa provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.

Per la composizione, la nomina e la durata delle dette commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1964

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura:

ART. 3.

L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro della sanità e composta di:

a) un direttore di clinica oculistica o un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

c) un medico oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi.

La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro della sanità ».

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Al primo comma lettera a) di questo articolo 3 propongo di sostituire le parole « un direttore di clinica oculistica » con le altre « un direttore di clinica oculistica, e quale suo supplente, un funzionario medico ».

Tale emendamento tende a far sì che la designazione sia contemporanea di modo che in caso di assenza, diciamo così, del titolare, automaticamente questi viene sostituito dal medico supplente.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono contrario a questo emendamento, purché sia ben chiaro che la supplenza riguarda non i membri della commissione, ma soltanto il presidente di essa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Relatore.

(*E approvato*).

Per coordinamento all'emendamento approvato al terzo comma dell'articolo 2, anche nel presente articolo vanno soppresse le parole « e non possono esser confermati ».

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(*E approvato*).

L'articolo 3 nel suo complesso rimane, pertanto, così formulato:

ART. 3.

L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro della sanità e composta di:

a) un direttore di clinica oculistica e quale suo supplente un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

c) un medico oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi.

La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro della sanità ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura e poiché non vi sono emendamenti lo pongo senz'altro in votazione:

ART. 4.

Le commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1964.

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, eccezionalmente, presso ambulatori oculistici privati scelti dall'Opera e convenzionati con la medesima.

Nei capoluoghi di Regione le commissioni predette possono aver sede presso gli Uffici regionali dell'Opera.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono esplicate da funzionari dell'Ufficio del medico provinciale o da funzionari della prefettura e nei capoluoghi di Regione da funzionari degli Uffici regionali dell'Opera.

Per le attività delle commissioni medico-oculistiche provinciali e per i collegamenti con gli Uffici regionali dell'Opera competenti valgono le norme contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, può essere effettuata da due sanitari delegati dalla commissione medico-oculistica.

La commissione superiore ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della capitale, convenzionato con l'Ente.

Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della commissione superiore.

Le determinazioni dei collegi medici sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

Il Relatore propone di sostituire le parole: « da due sanitari delegati » con le parole « da un sanitario delegato ».

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Questo emendamento tende ad evitare che due oculisti vadano contemporaneamente a casa del cieco per le visite domiciliari. A parte il fatto che ciò suonerebbe come sfiducia nei confronti dei sanitari, occorre considerare il fatto obiettivo della difficoltà nella quale si imbattono due oculisti costretti a recarsi contemporaneamente nel domicilio del minorato.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda la questione della fiducia, non posso nemmeno raccogliere l'ipotesi avanzata. Sotto il profilo invece di un maggiore snellimento del lavoro, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti e precisazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore, di cui ho dato testé lettura:

(È approvato).

Pongo ora in votazione il testo dell'articolo 5 con la modifica approvata:

ART. 5.

Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, eccezionalmente, presso ambulatori oculistici privati scelti dall'Opera e convenzionati con la medesima.

Nei capoluoghi di Regione le commissioni predette possono aver sede presso gli Uffici regionali dell'Opera.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono esplicate da funzionari dell'Ufficio del medico provinciale o da funzionari della prefettura e nei capoluoghi di Regione da funzionari degli Uffici regionali dell'Opera.

Per le attività delle commissioni medico-oculistiche provinciali e per i collegamenti con gli Uffici regionali dell'Opera competenti valgono le norme contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, può essere effettuata da un sanitario delegato dalla commissione medico-oculistica.

La commissione superiore ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della capitale, convenzionato con l'Ente.

Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della commissione superiore.

Le determinazioni dei collegi medici sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è aggiunto il seguente comma:

« Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli ef-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1964

fettivi medesimi; il presidente supplente è designato dal Ministro dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Nei riguardi dei minorati previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilità, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo.

Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale è integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione è integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili.

Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e limitatamente ai casi ivi previsti, deliberano la concessione dell'assegno a vita, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, alle con-

dizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge 10 febbraio 1962, n. 66, detti organi deliberano la concessione della pensione, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sempreché a corredo dell'istanza o del ricorso, esista la documentazione dell'accertamento oculistico effettuato da un medico specialista fiduciario dell'Opera nazionale ciechi civili.

Ove detta documentazione non sia acquisita, l'accertamento della minorazione visiva sarà effettuato da un medico specialista incaricato dall'Opera nazionale ciechi civili.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Opera dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilità, in ordine alla minorazione visiva, dei beneficiari degli assegni o pensioni concessi ai sensi del presente articolo.

Detti accertamenti saranno effettuati dalle Commissioni medico-oculistiche con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dei vari articoli del disegno di legge n. 1080 si intende assorbita e, pertanto, verrà cancellata dall'ordine del giorno la proposta di legge Conci Elisabetta.

Avverto che il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele ed altri: Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Armato, Dal

Canton Maria Pia, Villa, Scalia, De Capua, Storti, Fracassi, Caiazza, Alba, Amodio, Simonacci, Bianchi Fortunato, Castellucci, La Penna, ed Elkan: « Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili », di cui è Relatore l'onorevole Mattarelli Gino che prego di voler riferire.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella precedente seduta della nostra Commissione venne chiesto il passaggio alla sede legislativa di questo provvedimento ed io, in quella sede, mi impegnai a presentare alcuni emendamenti al testo suggerito dal Governo.

Ora si tratta di conoscere un po' l'orientamento di carattere generale sul provvedimento. Infatti, se non erro, il gruppo comunista, pur accettando il passaggio alla sede legislativa, non si era dichiarato d'accordo sugli scopi e sugli impegni cui si ispira la proposta di legge.

Quindi prima di procedere nella discussione sarebbe opportuno conoscere la natura di questa preannunciata opposizione.

VESTRI, Signor Presidente, onorevoli colleghi, la settimana scorsa, come tutti sanno, ha avuto luogo una grande manifestazione degli invalidi civili che ha posto in modo abbastanza drammatico le rivendicazioni della categoria interessata, prospettandole con forza di fronte all'opinione pubblica di tutto il Paese. Tale manifestazione aveva come base programmatica e rivendicativa una serie di punti che corrispondono ai bisogni estremamente sentiti dagli invalidi civili e che possono così sintetizzarsi: assegno di disoccupazione, assistenza sanitaria e così via.

Di questi problemi si è anche ampiamente discusso in Aula in occasione della discussione delle interrogazioni presentate da ogni parte politica. Credo che nessun collega voglia contestare il fatto che l'interesse preminente degli invalidi civili è rivolto in questo momento a tutte queste rivendicazioni.

La proposta pregiudiziale che avanzo è che si tratta di due problemi molto diversi, per cui non capisco proprio per ottenere quale snellimento di procedura rispetto ad altri problemi, che pure sono preminenti nelle richieste degli invalidi civili, si sia chiesto il passaggio di questo provvedimento alla sede legislativa.

Si tratta, ripeto, di due questioni diverse che, se qualche attinenza hanno, a me sembra l'abbiano nel senso che la proposta di

legge n. 19, caso mai, possa essere considerata una conseguenza.

Farò una osservazione di carattere molto generale e generica per ora, sulla quale mi riprometto di ritornare nel corso della discussione. Osserverò innanzitutto che il testo suggerito dal Governo è addirittura — sembrava fosse quasi impossibile — più generico di quanto non lo fosse la proposta di legge dell'onorevole Leone Raffaele.

Ora, a me pare che la precisazione della natura degli strumenti di tutela dei patronati di assistenza degli invalidi civili sia anche in relazione al carattere delle provvidenze che si vanno predisponendo. Quindi — ripeto — il legame è molto tenue, ma se v'è, vi è nel senso — ed è questa la proposta pregiudiziale che noi avanziamo — dell'urgenza, della immediatezza del problema assistenziale da affrontare onde poter rispondere al drammatico appello che è stato rivolto a tutti noi dalla categoria degli invalidi civili. La cosa che si impone è quella di discutere preliminarmente le proposte inerenti ai provvedimenti di assistenza, ed è quindi una proposta di inversione che io presento.

PRESIDENTE. Cioè di rinvio. Tenga presente che siamo in sede legislativa.

VESTRI. In pratica, onorevole Presidente, questo significa utilizzare il tempo che dovremo dedicare all'esame della legge Leone, un esame che può essere più costruttivo se fatto sulla base delle proposte che riguardano le materie rivendicate dagli invalidi.

MANCO. Vorrei osservare, per non fare assumere a noi della Commissione una responsabilità che non abbiamo, che, evidentemente, né il collega Vestri, né io, avanzando una proposta pregiudiziale, facciamo una richiesta di rinvio. È uno stato di necessità, non un atto di volontà di rinvio, perché si tratta di una situazione di forza maggiore. Però, mi meraviglio nel constatare che, mentre nella seduta precedente, quando erano in atto le agitazioni della categoria, erano in discussione le tre proposte di legge fondamentali, oltre quella dell'onorevole Leone sulla qualificazione delle suddette associazioni, oggi, invece, possiamo discutere solo su questa ultima.

PRESIDENTE. Ma sono all'ordine del giorno, onorevole Manco, lei non l'avrà letto! La discussione della proposta Leone è in sede legislativa, mentre le altre tre proposte sono in sede referente.

MANCO. Correggo la mia dichiarazione, ma sostengo che sarebbe egualmente stato più

logico se noi, sia pure in sede referente, avessimo seguito lo stesso ordine tenuto nella scorsa seduta.

PRESIDENTE. Tengo a precizarle che la volta scorsa si seguì lo stesso ordine, ma, mentre per la prima proposta di legge si ebbe il parere, non fu possibile attirare le altre tre in sede legislativa in quanto prive di tale parere. Si rimase d'accordo che la Commissione si sarebbe riunita venerdì per il parere, ed anzi, fu mia premura anticipare la data di convocazione della Commissione per l'urgenza e l'interesse dell'argomento.

MANCO. Dal punto di vista formale lei ha ragione. Però, io non mi sentirei di qualificare una proposta pregiudiziale quale è la mia, come una proposta di rinvio. Essa, infatti, non è originata da una volontà di rinvio, ma dalla necessità di posporre ad un argomento che noi riteniamo più importante ed urgente la discussione delle suddette tre proposte di legge.

In fin dei conti non credo che vi siano motivi inoppugnabili alla tesi della priorità di discussione della legge Leone. Lo stesso onorevole Leone illustrò in maniera esplicita le ragioni per le quali si sarebbe dovuto discutere prima di questa proposta e poi delle altre.

SCARPA. Quando ci riunimmo con i rappresentanti della categoria, il collega Leone fu perfettamente d'accordo con tutti nel ritenere che le altre proposte di legge, riguardanti l'assistenza e gli assegni vitalizi, avessero un carattere preminente rispetto alla sua.

MANCO. Ricordo perfettamente la discussione che avemmo in Commissione, ma, siccome non ho avuto il piacere di partecipare a queste conversazioni più o meno pubbliche che avete avuto voi, non ne sono al corrente.

Ricordo le dichiarazioni ufficiali fatte dall'onorevole Leone Raffaele nella passata seduta della nostra Commissione, allorché egli mise l'accento sulla più sentita necessità e maggiore urgenza della discussione di questa proposta di legge; così come ricordo che da qualche parte fu sostenuta la necessità di dare a questo problema uno sviluppo graduale e non globale e totale, tanto che si fecero le due considerazioni sull'urgenza e sulla gradualità.

In quella stessa sede, mentre da una parte io sostenevo che fossero possibili l'urgenza e la totalità della discussione — perché quelle tre proposte di legge avrebbero risolto tutti i problemi della categoria —, da un'altra parte si sosteneva la necessità di seguire il concetto della gradualità, che non era molto staccato dal concetto dell'urgenza. Queste, in sostanza, erano le due argomentazioni.

Ora, per concludere, essendo, a mio avviso, il problema dell'assistenza alla categoria molto più importante di quello del riconoscimento giuridico della libera associazione, insisto sulla necessità di discutere le altre tre proposte di legge prima di quella proposta dal collega Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE. Gli onorevoli colleghi ricorderanno bene che io non ho mai fatto questione di precedenza fra i due gruppi, cioè quello riguardante il riconoscimento giuridico dell'associazione e l'altro comprendente le tre proposte di legge che riguardano i diversi problemi della categoria. Io ho fatto invece, una dichiarazione riguardante una priorità nell'ambito delle tre proposte di legge, affermando che avrei accettato e sottoscritto una impostazione globale ed organica di tutto il problema; ma aggiunti che di fronte alla situazione della spesa, considerati i fatti esistenti, accettavo la soluzione dell'assegno vitalizio come prioritario rispetto alle altre questioni. Quindi, non vi fu una dissertazione intorno al *prius* o al *posterius* dei due gruppi di leggi (riconoscimento giuridico e soluzione dei problemi della categoria). Il collega Scarpa e tutti gli altri che furono presenti alla discussione ricorderanno che io dissi: « Sarebbe auspicabile la soluzione globale e organica di tutto il problema ma, di fronte all'esistenza di difficoltà economiche e finanziarie, preferisco che almeno si cominci a risolvere gradualmente la somma dei problemi in modo organico ». Non feci alcuna questione del problema del riconoscimento giuridico dell'associazione, poiché la Commissione aveva già votato il passaggio in sede legislativa dello stesso provvedimento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*: Premetto che non entro nel merito delle richieste avanzate dagli onorevoli Vestri e Manco. Tutti ricordiamo la nostra ultima riunione e la giornata che a quella riunione fu dedicata così come credo che tutti conoscano il comunicato del Governo e le dichiarazioni del Ministro Delle Fave.

Quindi, senza entrare nel merito delle due richieste, proporrei un rinvio della discussione a breve scadenza, per poter poi proseguire nel merito l'esame dei problemi posti dagli onorevoli Vestri e Manco. E ciò proprio per avere la possibilità di possedere una cosciente valutazione in base alle dichiarazioni fatte in aula dal Ministro Delle Fave, alle quali, da parte degli interroganti, furono date risposte di soddisfazione, di soddisfazione parziale o di insoddisfazione.

SCARPA. Il Governo parla di un rinvio globale di tutto?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo il rinvio dell'esame di questa proposta, per riprendere il discorso alla data della prossima riunione. E ciò per evitare che oggi ci si possa dividere su questi problemi.

MANCO. Sono felicissimo della proposta del Sottosegretario, ma il rinvio della discussione della proposta Leone *sic et simpliciter* significa che poi dovremo riproporre la pregiudiziale?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Riprenderemo il discorso proprio dal punto in cui l'abbiamo interrotto.

VESTRI. Il Sottosegretario si limita, quindi, a chiedere che il ragionamento sia sospeso a questo punto.

MANCO. Su questo punto non sono d'accordo.

Il collega Vestri ed io (forse adesso il collega Vestri accoglie il principio del Sottosegretario, ma quando ha posto la pregiudiziale era di diverso avviso) avevamo chiesto in via pregiudiziale che fossero posposti gli argomenti...

PRESIDENTE. In via regolamentare, la sua non può essere considerata una pregiudiziale, perché non vi è connessione fra le due discussioni, l'una essendo in sede referente e l'altra in sede legislativa. Potrebbe esservi, al più, una tenuissima connessione. Ella, onorevole Manco, può avvalersi di altri strumenti regolamentari.

MANCO. Io chiedo il rinvio della discussione di questo argomento con questa motivazione: perché questo argomento sia discusso successivamente alle tre proposte di legge.

PRESIDENTE. Io non posso sapere quale sarà l'iter delle altre proposte di legge. Può darsi che, avendo la possibilità di attrarre quelle proposte in sede legislativa...

MANCO. Che non sia possibile, è affare che riguarda la Presidenza della Commissione più che me, deputato. Ma io desidero che sia inserita a verbale la mia dichiarazione nel senso che io chiedo il rinvio perché l'atto di volontà del mio gruppo è quello di discutere questa proposta di legge successivamente alle altre tre.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio che la sua dichiarazione rimarrà a verbale. Pertanto, io porrò in votazione la proposta del rappresentante del Governo di rinvio puro e semplice della discussione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo chiede la sospensione della discussione per riprenderla allo stesso punto in cui la si lascia oggi. E ciò anche perché, se si dovesse verificare la necessità di modificare l'iter della discussione, non sarò più io a questo posto, ma un altro rappresentante del Governo, probabilmente il rappresentante del tesoro. Io chiedo che il discorso sia sospeso al punto in cui è, senza pregiudizi di valutazioni di merito da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio puro e semplice della discussione della proposta di legge al nostro esame.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili ». (1241).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Amodio, Berloff, Bisantis, Borsari, Botta, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gambelli Fenili, Grimaldi, Manco, Mattarelli Gino, Pagliarani, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sangalli, Semeraro, Simonacci, Vestri e Vincelli.

È in congedo:

Zincone.

La seduta termina alle 18.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
